



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Ordinanza del Sindaco n. 35 del 18/03/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" SULLE MODALITA' DI ACCESSO A TUTTE LE PISTE E PERCORSI CICLO-PEDONALI, ALLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO, ALLA STRADA "ALZAIA" DEL FIUME ADIGE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, COMPRESO IL DIVIETO ALL'UTILIZZO DELLE PANCHINE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO A TUTTO IL 25 MARZO 2020.

IL SINDACO

Visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Sars coV-2 ha raggiunto il livello di pandemia globale;

Visti i comunicati esplicativi della prefettura e i continui chiarimenti del Ministero dell'Interno;

Richiamato il citato DPCM del 11/03/2020 e precedente del 09/03/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM del 11/03/2020 e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione di misure idonee a non favorire assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non strettamente necessari;

Considerato che nonostante la disposizione e i divieti contenuti nei citati DPCM si sono registrati nel territorio comunale casi di assembramenti e spostamenti ingiustificati, specialmente in alcuni ore del giorno;

Ritenuto pertanto opportuno limitare gli accessi alle piste e percorsi ciclopedonali, alle strade vicinali di uso pubblico, alla strada "Alzaia" del Fiume Adige, eccetto i frontisti e i mezzi condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità come meglio indicato dai DPCM, nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze, nonché di vietare anche l'utilizzo di panchine presenti sul territorio comunale il tutto al fine di assicurarne il costante rispetto della misura di distanza di sicurezza tra le persone;

Ritenuto altresì inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di affollamenti e situazioni in cui non viene rispettata la distanza di almeno un metro tra le persone;

Richiamato l'art. 50 del D.Lvo 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ed inoltre di emanare in caso di emergenza sanitarie ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. di consentire la circolazione sulle piste e percorsi ciclopedonali, sulle strade vicinali ad uso pubblico e sulla strada "Alzaia" del Fiume Adige, ai frontisti e ai mezzi condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, come meglio indicato dai DPCM, citati in premessa;
2. di vietare l'accesso ai pedoni su tutte le piste e percorsi ciclopedonali e sulle strade vicinali ad uso pubblico e sulla strada "Alzaia" del fiume Adige se no per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, come meglio indicato dai DPCM, citati in premessa;
3. di vietare l'utilizzo delle panchine ubicate sul territorio comunale;

sino a tutto il 25 marzo 2020, salvo diverse disposizioni

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 - TUEL, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia

all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
al Comando della Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri;
alle associazioni di categoria

INFORMA

- che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria (sino al 25.3.2020), in presenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, salvo diversa e formale disposizione.
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmissione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.


IL SINDACO
Zantedeschi Ing. Gerardo



